

**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**Dipartimento della Funzione Pubblica**  
Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio per i procedimenti  
negoziali per la rappresentatività e per gli scioperi  
(Pec: [protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it))

**Al Ministro per la Pubblica Amministrazione**  
(Pec: [gabinettoministropa@pec.governo.it](mailto:gabinettoministropa@pec.governo.it))

**Oggetto: Adozione delle misure necessarie per rendere immediatamente operativa la partecipazione delle scriventi associazione sindacali alle procedure negoziali relative al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze armate - Triennio 2019/2021. Atto di significazione diffida e messa in mora.**

**Riferimenti:**

- a) nostra lettera del 30 aprile 2021;
- b) nostra lettera del 31 maggio 2021;
- c) lettera DFP-0042499-P-25/06/2021;
- d) lettera DPF-0045805 P-4.17.1.12 del 13 luglio 2021.

Con le lettere a riferimento a) e b) le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno chiesto di essere ammesse a partecipare alle procedure per il rinnovo del contratto di lavoro per il personale non dirigente - Comparto Sicurezza/Difesa - triennio 2019-2021, con l'espresso avvertimento che in difetto avrebbero provveduto ad adire giustizia nelle sedi opportune.

Preso atto della risposta a riferimento c), le scriventi Organizzazioni sindacali, con il presente atto, ove ciò non sia sufficientemente chiaro, nel ribadire che:

1. con la sentenza n.120/2018 la Corte costituzionale, anticipando l'intervento del legislatore, ha già stabilito il ruolo e i compiti che le Pubbliche Amministrazioni interessate sono chiamate a esercitare nella fattispecie in esame, fissandone chiaramente il perimetro e i limiti. Pertanto, sulla questione in discussione, l'introduzione o l'imposizione di limiti aggiuntivi a quelli specificamente indicati dalla Corte Costituzionale è da ritenersi illegittima ed inammissibile, tanto più se operata attraverso delle semplici circolari, quali quelle citate dal Dipartimento nella lettera a riferimento c);
2. tutte le associazioni sindacali militari costitutesi a seguito della citata sentenza n.120/2018, hanno la medesima dignità e il medesimo diritto di rappresentanza del Consiglio Centrale della Rappresentanza militare e, pertanto, impedire alle scriventi di partecipare attivamente alle procedure in argomento costituirebbe una concreta violazione del quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la ripetuta sentenza, nella parte in cui dispone che "18.- ... per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l'adeguamento agli obblighi convenzionali, questa Corte ritiene che, in attesa dell'intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare ... Tali disposizioni infatti costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati.";
3. nelle more dell'intervento del legislatore, per rendere possibile, in conformità a quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, la partecipazione delle associazioni sindacali costitutesi a seguito della sentenza n.120/2018 alle procedure in oggetto è necessario e sufficiente, che codesto Dipartimento adotti un decreto analogo a quello già previsto dall'art.2, comma 1, lett. A), del D.lgs. 195/1995, per le omologhe associazioni sindacali del personale delle forze di polizia a ordinamento civile;

**DIFFIDANO E METTONO IN MORA**

il Ministero per la Pubblica Amministrazione, in persona del Ministro p.t., e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio relazioni sindacali - Servizio per i procedimenti negoziali per la rappresentatività e per gli scioperi, in persona del responsabile del Dipartimento della funzione pubblica p.t., a:

- 1) sospendere, fino all'adozione per le associazioni sindacali militari costitutesi a seguito della sentenza n.120/2018 di un decreto analogo a quello già previsto dall'art.2, comma 1, lett. A), del D.lgs. 195/1995 per le omologhe associazioni sindacali del personale delle forze di polizia a ordinamento civile, le procedure negoziali in atto relative al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze armate - Triennio 2019/2021;
- 2) in conformità ed attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.120/2018, adottare un decreto analogo a quello già previsto dall'art. 2, comma 1, lett. A), del D.lgs. 195/1995 per le associazioni sindacali del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, al fine di rendere così possibile l'accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali militari costitutesi a seguito della sentenza n.120/2018, da misurarsi tenendo però conto, allo stato, "del solo dato associativo", fino al raggiungimento di successivo accordo tra delegazione di parte pubblica e di parte sindacale, valevole per le successive tornate negoziali, in ordine a modalità di espressione del dato elettorale, relative forme di rappresentanza e connesse attribuzioni;
- 3) conseguentemente, ammettere le scriventi associazioni a partecipare alle, solo a seguito di ciò riavviande, procedure negoziali per il rinnovo del contratto di lavoro del Personale non dirigente - Comparto Sicurezza / Difesa - triennio 2019-2021;

con l'espresso avvertimento che, decorsi 30 giorni dalla ricezione della presente senza che sia pervenuto positivo riscontro, le scriventi Organizzazioni sindacali provvederanno senza indugio ad adire giustizia nelle sedi competenti.

Con osservanza



Sindacato Finanziari Democratici

Il Segretario Generale  
Pasquale Valente



Il Segretario Generale  
Giuseppe de Finis



Il Segretario Generale  
Luca Marco Comellini